

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’amministrazione digitale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123*”, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*”;

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “*dichiarazione dello stato d’emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;

CONSIDERATO che la predetta delibera al punto 1 dichiara lo stato d’emergenza e ne fissa la durata in 6 mesi dalla data del provvedimento medesimo (ovvero dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020);

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, “*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*”;

VISTO il Decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e in particolare l’art. 3;

VISTE le disposizioni del Ministero della Salute d’intesa con la Regione Lombardia del 23 febbraio 2020, “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della situazione epidemiologica da COVID-2019*”;

VISTI i vari DPCM emanati per misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO ATTO della direttiva n.1/2020 del 25/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica contenente “*prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni ...*” ed in particolare il punto 3;

PRESO ATTO della circolare n. 1/2020 del 4/3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento Funzione pubblica contenente “*Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa*”;

VISTO, in particolare, il DPCM 11 marzo 2020 con particolare riferimento all’art. 1 comma 6, il quale dispone che “*Fermo restando quanto disposto dall’art. 1 comma 1 lett. e) del DPCM dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. Da 18 a 23 della L. 22/05/2017 n. 81, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*”;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, la quale in particolare al punto 2 dispone che “*Le Amministrazioni, considerato che, sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del*

personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento”;

VISTO il D.L. n. 18 del 17/03/2020, il quale all’art. 87 comma 1 dispone che *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 che, conseguentemente ...limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza....”;*

VISTO il D.L. n. 18 del 17/03/2020, il quale all’art. 87 comma 3 dispone che *“Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1 lett. b) le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge...”;*

VISTO l’ultimo D.P.C.M. del 22/03/2020, il quale all’art. 1 lett. a) dispone che *“sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1;*

PRESO ATTO che nell’allegato 1 del D.P.C.M. 22/03/2020 è indicata l’Istruzione quale attività non sospesa, per la quale, pertanto, permangono le disposizioni precedentemente emanate con le quali è stata sancita la sospensione dell’attività didattica ma non la chiusura degli Istituti di istruzione;

TENUTO CONTO del veloce evolvere della situazione epidemiologica con carattere particolarmente diffusivo e del continuo incremento di contagi sul territorio nazionale;

VISTI i precedenti decreti emanati da questo Istituto e tutte le precedenti comunicazioni portate alla conoscenza di docenti, studenti e personale tecnico amministrativo;

VISTI i decreti del Presidente n. 304 e n. 305 relativi alla regolamentazione del lavoro agile ed alla Turnazione dei Coadiutori (che non accedono al Lavoro Agile);

CONSIDERATA l’attuale delicata situazione emergenziale sanitaria e la volontà dell’Istituzione di adottare misure utili a contenere il rischio di contagio;

RITENUTO che l’emergenza impone la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone anche per ragioni lavorative;

PRESO ATTO che non sono pervenute specifiche direttive ministeriali in merito alla gestione concreta del servizio e delle assenze del Personale dell’Area Prima – Coadiutori, per i quali, per la natura stessa delle mansioni attinenti a detta Area, non può essere attivata la modalità del lavoro agile;

VISTO il D.L. n° 19/2020 del 25.03.2020 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’ Emergenza epidemiologica da Covid -19;*

VISTO il D.P.C.M. del 01.04.2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*

VISTO il D.L. n. 23 dell’08/04/2020 recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;*

VISTO il D.P.C.M. del 26.04.2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*

VISTA la nota del Ministro dell’ Università e Ricerca n. 798 del 04.05.2020 recante *“Indicazioni ripartenza formazione superiore fase 2 e fase 3;*

VISTO il D.P.C.M. del 17.05.2020 recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19;*

VISTO il D.P.C.M. del 11.06.2020 recante *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’ intero territorio nazionale”;*

VISTO il D.P.C.M. del 14.07.2020” recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’ intero territorio nazionale”;

VISTA la Legge n.77/2020 di conversione del D.L. n.34 del 19.05.2020 (cd. Decreto Rilancio);

VISTA la Circolare n.3 del Dipartimento Funzione Pubblica del 24.07.2020;

VISTO il DPCM del 13.10.2020;

VISTO il DPCM del 24.10.2020;

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);

CONSIDERATO di dover garantire il rispetto della percentuale di almeno il 50% del personale che svolgerà la prestazione in modalità “agile” ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 del nuovo DPCM, il quale recita quanto segue:

“Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

VISTE le istanze degli interessati;

SENTITA la R.S.U.;

DISPONGONO

1) Il prosieguo delle attività istituzionali didattiche (prevalentemente a distanza) ed amministrative estendendo, per il personale T.A.(esclusi i coadiutori), ad almeno 2 giorni lavorativi su 5, lo svolgimento della prestazione lavorativa “agile”, con le modalità di cui ai provvedimenti interni già emanati ed emanandi.

Si prevederà, in base alle contingenze, la presenza di n°3 (massimo) unità di personale amministrativo (50% del personale amministrativo presente in organico), a presidio degli Uffici di Segreteria per ciascun giorno settimanale di apertura dell’ Istituto (previo accordo, anche utilizzando lo strumento della rotazione.)

Si allega al presente Decreto il calendario concordato delle presenze in sede del personale dal 09.11.2020 al 03.12.2020.(Pianificazione Lavoro Agile).

IL VICEDIRETTORE
Prof.ssa Daniela Lotta

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Giovanna Cassese

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993